

R.G. n. 3583/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dottor Mauro Sonego

nel procedimento iscritto al n. 3583 /2014 R.G. promosso con ricorso depositato il 24.11.2014da

**SIGNOR** , rappresentato e difeso dall'avv. VASCELLARI GIOVANNA e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio Veneto via L. C. Del Favero n. 19, giusta delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA**, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

- resistente-

**OGGETTO:** controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.del L. L.vo n. 25/2008 e 19 del D. L.vo n. 150/2011.

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 9/4/2015, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 24.11.2014 il signor , nato a Same, MALI , il 19/6/1990, ha impugnato la decisione del 13.10.2014 con cui la Commissione



Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia oltre a non riconoscergli lo status di rifugiato, gli aveva rifiutato anche la protezione sussidiaria, negando altresì la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A detta del ricorrente il timore di esser imprigionato ingiustamente dalla Polizia per esser stato ritenuto responsabile della morte di un giovane durante una rissa verificatasi nell'aprile del 2011, dovevano condurre la Commissione Territoriale a riconoscergli lo status di rifugiato, ovvero in subordine quello di avente diritto alla protezione sussidiaria, ovvero in ulteriore subordine a riconoscere la sussistenza de seri motivi umanitari per il rilascio del permesso di soggiorno.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 9/4/2015, svoltasi in camera di consiglio, sono comparsi il ricorrente e il suo difensore che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Decorso il termine del 31.5.2015 concesso alla parte ricorrente per la produzione di ulteriore documentazione, Il giudice si è riservato la decisione.

\*\*\*\*\*

La domanda proposta dal signor \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata nei limiti di seguito precisati.

\*\*\*\*\*

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con legge n. 722/1954, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.



Lo stesso art. 2 individua la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” nel “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d’origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all’art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell’attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l’interessato nell’assolvere all’onere probatorio, lo stesso articolo 3 ne prevede un’attenuazione. Sul punto la giurisprudenza si è venuta a consolidare nel senso che al giudice spetti un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, sganciato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (cfr., Cass. n. 27310/2008).

L’art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L’art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Inoltre, l’art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la



minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

\*\*\*\*\*

Rapportando quanto detto al caso di specie si osserva che quanto riferito dal signor \_\_\_\_\_ alla Commissione Territoriale di Gorizia non trova alcun riscontro documentale.

Inoltre, la circostanza che il ricorrente colleghi il timore di esser incarcerato ingiustamente per un reato che gli è stato contestato, esclude che il signor SOULEYMANE TRAORE possa nutrire un fondato timore di essere perseguitato per ragioni etniche, politiche o religiose nel caso di rientro in Mali.

Ne consegue che al signor \_\_\_\_\_ non può esser riconosciuto lo status di rifugiato.

Tuttavia, malgrado il recente intervento francese che ha parzialmente stemperato il conflitto in atto, il quadro politico presente in Mali rimane particolarmente critico.

L'attuale situazione socio-politica del Mali appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria.

Infatti, il Mali d'oggi è ancora caratterizzato da un allarmante e violento conflitto sociale e civile, che potrebbe riesplodere con la stessa intensità di qualche tempo fa, quando vi era stata una direttiva ministeriale volta a riconoscere generalmente a tutti gli immigrati provenienti dal Mali la protezione sussidiaria.

Al riguardo si evidenzia che dal settimanale “Internazionale” risulta che numerosi sono stati gli atti terroristici perpetrati contro civili, militari e appartenenti alle Forze di pace dell'O.N.U. nel periodo tra marzo e agosto del 2015.

In particolare si segnala:

- il 7 agosto 2015 ci sono stati almeno otto morti nell'attentato contro un hotel in Mali. Tra le vittime ci sono cinque soldati e tre terroristi. L'albergo, frequentato spesso da funzionari delle Nazioni unite, si trova a Sévaré, a 600 chilometri dalla capitale Bamako.
- l'8 luglio 2015 è stato ucciso in Mali un leader di Al Qaeda nel Maghreb islamico. Le forze speciali francesi hanno condotto un'operazione nella città di Kidal, nel nordest del paese, durante la quale è rimasto ucciso Ali Ag Wadossene, coinvolto nel sequestro di Serge Lazarevic e Philippe Verdon, entrambi cittadini francesi.



- il 27 giugno 2015 degli jihadisti attaccano una città del Mali occidentale, Nara, che si trova una trentina di chilometri a sud del confine con la Mauritania. Questo attacco ha avuto luogo dopo appena una settimana dalla firma di un accordo di pace tra il governo e i gruppi tuareg e di jihadisti che dal 2012 destabilizzano la parte settentrionale del paese.

- il 20 maggio due dei principali capi jihadisti della regione del Sahel sono stati uccisi nel nord del Mali dalle forze speciali francesi.

il 18 maggio 2015 tre soldati maliani sono stati uccisi in un attacco nel nordovest del paese in un attacco dei ribelli del coordinamento dei movimenti dell'Azawad (Cma) nel nordovest del paese. L'attacco è avvenuto tre giorni dopo la firma di un accordo di pace tra i rappresentanti del governo del Mali e di numerose fazioni ribelli.

- l'11 maggio 2015 almeno otto soldati maliani sono stati uccisi e undici sono rimasti feriti in un'imboscata dei ribelli separatisti a nord di Timbuktu.

- il 5 maggio 2015 l'offensiva dei separatisti in Mali si estende al centro del paese, dove è stata violata la tregua firmata a febbraio tra ribelli e governo.

- il 30 aprile 2015 i caschi blu dell'Onu respingono un nuovo attacco dei ribelli in Mali Si tratta del secondo attacco in due giorni, dopo quello nel villaggio di Goundam in cui sono morte tre persone. I combattimenti si sono intensificati anche in altre parti del paese.

- il 29 aprile 2015 Due soldati e un bambino sono stati uccisi da un gruppo di uomini armati nel nord del Mali.

- il 15 aprile 2015 almeno tre civili sono morti e nove soldati sono rimasti feriti in un attentato suicida che ha colpito una base delle Nazioni Unite ad Ansongo, nel nord del Mali.

- 6 aprile 2015 un cittadino olandese ostaggio del gruppo Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) è stato liberato dai soldati delle forze speciali francesi durante un'operazione nel nord del Mali.

Il 31 marzo 2015 un operatore della Croce rossa è stato ucciso in Mali in un attacco armato da parte di un gruppo di miliziani jihadisti. Un altro operatore è stato ferito.

Da quanto illustrato emerge il persistente quadro di mancanza di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino maliano di esser vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana.

Per cui si ritiene che al signor \_\_\_\_\_ in ragione del serio pericolo di poter essere nel caso di rientro in patria, vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio



nazionale del Mali, vada riconosciuta ai sensi del D. L.vo n. 251/2007, la protezione sussidiaria.

La particolare natura dei diritti oggetto del giudizio è motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- Riconosce a favore del signor \_\_\_\_\_, nato a Same, MALI, il 19/6/1990, il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 17 del D. L.vo n. 251/2007.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 2/11/2015

Il Giudice  
dottor Mauro Sonogo

